

propria fascia di contribuzione, occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla situazione economica dell'anno 2009, che potrà essere rilasciata da:

- comuni;
- sedi territoriali dell'I.N.P.S.;
- Centri di assistenza fiscale (C.A.F.);
- enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

Fascia	Valore I.S.E.E.		
I		sino a € 4.500,00	
II	da € 4.500,01	sino a	€ 7.000,00
III	da € 7.000,01	sino a	€ 12.000,00
IV	da € 12.000,01	sino a	€ 18.000,00
V	da € 18.000,01	sino a	€ 25.000,00
VI	da € 25.000,01	sino a	€ 32.000,00
VII		oltre € 32.000,00	

Dottorando «autonomo»: al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento del dottorando, il nucleo familiare dello stesso è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) esistenza di un reddito lordo del dottorando derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), da almeno due anni, non inferiore ad € 6.500, oltre agli eventuali redditi di natura patrimoniale.

In assenza anche di una sola delle sopra citate condizioni, il dottorando non può essere considerato autonomo e l'attestazione I.S.E.E. deve riferirsi ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2009 dai componenti del nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode.

È riconosciuta la posizione di autonomia ai fini reddituali e della conseguente collocazione nella fascia contributiva corrispondente, ai dottorandi in condizione di orfano di entrambi i genitori, ai dottorandi che hanno lo status di «religioso in comunità» e a coloro che sono detenuti in istituti di pena.

Gli immatricolati (dottorandi alla prima iscrizione) dovranno comunicare on line i dati contenuti nell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2009.

In particolare, i dati relativi alla predetta attestazione I.S.E.E. dovranno essere inseriti all'atto della compilazione della domanda di immatricolazione, o comunque entro il termine ultimo per procedere all'immatricolazione, attraverso il sito www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente (alla quale si ha accesso utilizzando «Nome utente» e «Password»).

L'Università degli studi di Salerno procederà alla verifica dei dati comunicati on line collegandosi alla banca dati delle attestazioni I.S.E.E. custodita dall'I.N.P.S.

I dottorandi che non avranno comunicato on-line i dati contenuti nell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2009, entro le scadenze sopra indicate, saranno collocati d'ufficio nella VII ed ultima fascia di contribuzione.

L'attestazione I.S.E.E. è rilasciata dai competenti uffici previa esibizione della D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere.

L'attestazione I.S.E.E. e la Dichiarazione sostitutiva unica non devono essere consegnate né spedite all'Ufficio formazione post-laurea ma custodite dallo studente e presentate all'ufficio ove quest'ultimo ne faccia richiesta, al fine di effettuare i controlli previsti dalla normativa in materia di autocertificazione.

I dottorandi che per reddito sono appartenenti alla VII fascia di contribuzione non sono tenuti a chiedere il rilascio dell'attestazione I.S.E.E.

L'amministrazione universitaria effettuerà accertamenti a campione della veridicità delle informazioni fornite dal dottorando nell'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente in materia.

In caso di difformità tra l'indicatore della situazione economica equivalente risultante dall'accertamento di cui sopra e quello dichiarato nell'autocertificazione sarà applicata, oltre all'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari all'integrazione dovuta.

L'amministrazione universitaria si riserva, inoltre, di segnalare all'autorità giudiziaria le eventuali dichiarazioni non veritiere.

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi/scuole di dottorato di ricerca dovuto dai dottorandi iscritti al primo anno, suddiviso per fasce di contribuzione, è riportato nella tabella di seguito indicata.

FASCIA	I RATA	II RATA	TOTALE IMPORTO ANNUALE
I	€ 514,62	€ 599,00	€ 1.113,62
II	€ 563,62	€ 600,00	€ 1.163,62
III	€ 643,62	€ 660,00	€ 1.303,62
IV	€ 664,62	€ 700,00	€ 1.364,62
V	€ 789,62	€ 775,00	€ 1.564,62
VI	€ 934,62	€ 996,00	€ 1.930,62
VII	€ 1.014,62	€ 1.044,00	€ 2.058,62

I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini di seguito indicati:

Anno Accademico	Anno di corso	Rata	Scadenza
2010/2011	1°	1ª rata	all'atto dell'iscrizione
		2ª rata	entro e non oltre il 30 aprile 2011
2011/2012	2°	1ª rata	entro e non oltre il 31 dicembre 2011
		2ª rata	entro e non oltre il 30 aprile 2012
2012/2013	3°	1ª rata	entro e non oltre il 31 dicembre 2012
		2ª rata	entro e non oltre il 30 aprile 2013

Tale importo sarà assoggettato, per gli anni accademici successivi, agli aumenti ISTAT nazionali, salvo diversa deliberazione degli organi accademici.

I termini di cui al presente articolo sono perentori: gli studenti che non corrispondono le rate entro le scadenze previste sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora per un importo di € 50,00.

La tassa per il rilascio della pergamena di dottorato di ricerca, versata da tutti gli studenti ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, ammonta ad € 35,00 e dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse universitarie di cui al presente articolo non possono compiere atti di carriera scolastica né richiedere certificati.

Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in alcun caso alla restituzione delle tasse e dei contributi universitari corrisposti.

Art. 12.

Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato di ricerca e di compiere continuamente attività formative di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a ciò destinate e secondo le modalità fissate dal relativo collegio dei docenti e dal consiglio della scuola dottorale.

I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero presso università e/o istituti di ricerca; in tal caso l'importo della borsa di studio è aumentato nella misura di cui al precedente art. 10, comma 5.

Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti, sulla base di una dettagliata relazione sull'attività di studio e di ricerca svolta da ciascun dottorando, delibererà l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero proporrà al magnifico rettore l'esclusione dal corso.

